

Codice DB1408

D.D. 26 marzo 2014, n. 722

Autorizzazione idraulica n. 1473 per la realizzazione di uno scarico di troppo pieno della stazione di sollevamento del collettore fognario per acque nere, nel rio Ronsinaggio in frazione Sant'Emiliano in Comune di Rocchetta Tanaro . Richiedente: Societa' Acquedotto Valtiglione S.p.A..

Con nota in data 03.03.2014 (ns. prot. n° 11498 del 03.03.2014) la società Acquedotto Valtiglione S.p.A. con sede in località Bellangero, n° 321 –frazione San Marzanotto- 14050 Asti, codice fiscale e partita Iva 00073940058 ha presentato istanza di rilascio della concessione demaniale al fine della realizzazione di uno scarico di troppo pieno della stazione di sollevamento del collettore fognario per acque nere in sponda sinistra del Rio Ronsinaggio, in prossimità del manufatto di attraversamento del rio stesso lungo la strada comunale Sant'Emiliano, nel Comune di Rocchetta Tanaro.

Lo scarico, formato da una tubazione in polietilene ad alta densità, avente diametro esterno 250 mm e completo di valvola anti-riflusso, sarà collocato su una base di massi cementati aventi lo scopo di protezione della sponda e del fondo alveo.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua in oggetto, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 44 è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'opera in oggetto ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Corrado Ponzio, con studio in via N. Sardi n° 46 -14030 Rocchetta Tanaro, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Gli elaborati progettuali sono rimasti a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, per giorni 15 consecutivi, presso il Comune di Rocchetta Tanaro, senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 03/03/2014 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Decentrato Opere Pubbliche al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Ronsinaggio con la prescrizione che:

- in prossimità dello sbocco della tubazione, la protezione realizzata con massi cementati, dovrà essere estesa anche al fondo alveo per evitare erosioni e abbassamento dello stesso;
- non dovrà essere variata la sezione idraulica (in particolar modo con restringimento della stessa);
- il tratto di sponda e di fondo alveo, in corrispondenza dello scarico, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua.

Visto il regolamento regionale n. 14/R del 06.12.2004, modificato dal regolamento n. 2/R del 04.04.2011, con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n° 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e n. 2/R del 04.04.2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici la società Acquedotto Valtiglione S.p.A. con sede in località Bellanero, n° 321 – frazione San Marzanotto - 14050 Asti, codice fiscale e partita Iva 00073940058, a realizzare uno scarico di troppo pieno della stazione di sollevamento del collettore fognario per acque nere, in sponda sinistra del Rio Ronsinaggio, in prossimità del manufatto di attraversamento del rio stesso lungo la strada comunale Sant'Emiliano, in Comune di Rocchetta Tanaro, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per la rimozione della vegetazione e dei detriti nonché quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere allontanato dall'alveo, il materiale riutilizzabile dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o sponda, ove necessario, in prossimità dell'intervento di cui trattasi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi diciotto (18) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori e ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, dovrà inoltre ottenere ogni altra eventuale autorizzazione/parere necessari secondo le vigenti leggi in materia .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Il Dirigente
Angelo Colasuonno